



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7 del 29/04/2016

Oggetto: **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Modifica.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore 16,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 6627 del 22/04/2016 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	X	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	X	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	X	
4	sig	Andrea RINALDI	Consigliere		X
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	X	
8	rag	Michele Montaruli	Consigliere	X	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	X	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	X	
11	sig	Leone RAMIRRA	Consigliere		X
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	X	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		X
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere		X
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere	X	
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere	X	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	X	
				13	4

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, Campanella Antonio, Romanazzi Giovanni;

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Passo il punto al Sindaco per la sua relazione. Prego Sindaco.

Sindaco Francesco TRICASE

Grazie Presidente. Con questo atto si propone al Consiglio Comunale di modificare in alcuni punti il Regolamento IUC che abbiamo approvato l'anno scorso come atto propedeutico al bilancio. Le modifiche riguardano l'articolo 5, l'abrogazione dell'articolo 12, 15 l'ho già detto; l'articolo 16, l'articolo 34, 36, 39, 40 49, 50, 51, 53. Alcune modifiche più importanti riguardano l'aver chiarito che c'era il problema del nucleo familiare, che incideva due volte su chi paga la TARI su due manufatti, la casa, la rimessa, il garage; veniva calcolata la parte fissa sempre per quanto riguarda il nucleo familiare originario. Ad esempio, se il nucleo era 4 pagava per quattro persone ad una parte e all'altra. Con questa modifica, si propone di eliminare questa operazione facendo pagare il nucleo familiare una volta, non per gli altri manufatti. Mi sembra un giusto intervento. Altre modifiche tecniche, importanti, che l'esperienza dell'ufficio ci ha suggerito. C'è un riguardo al discorso delle distanze. Le distanze avendo l'Amministrazione scelto la raccolta fatta con le isole di prossimità, ogni cittadino non ha più il bidone sotto casa, anzi, chi ce l'ha non lo vorrebbe, ci sono anche delle discussioni. Quasi tutti, facciamo qualche centinaio di metri per poter conferire, se non di più; pertanto sono state eliminate le distanze più brevi che davano diritto a delle agevolazioni. È stata lasciata la distanza più lunga, per chi non avrà un'isola di prossimità oltre i due chilometri. Ci è sembrato giusto perché è una distanza considerevole; per questi cittadini che dovranno percorrere più strada degli altri, è giusto riconoscere una agevolazione. Ci sono anche altre, sono più tecniche. Se poi qualche Consigliere vorrà potrà intervenire in merito. Queste modifiche sono state rese necessarie, sia per armonizzare alla normativa vigente, ma anche soprattutto a poter far attuare in pieno il Piano Industriale alla Multiservizi s.p.a., che con questo regolamento avrà tutti gli strumenti per poter lavorare in modo tranquillo. Quando arriveremo al punto della tassa, questo è il regolamento, magari farò altre considerazioni sul tariffario e sui costi del servizio in generale, come ho accennato nel Question Time prima. Essendo un atto tecnico condiviso con l'ufficio, con i funzionari e dotato di tutti i pareri, invito l'onorevole Consiglio a votare a favore di questo provvedimento. Grazie.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Grazie Sindaco. Chiede di intervenire il Consigliere D'Alessandro.

Consigliere Vito D'ALESSANDRO

Grazie Presidente. Il mio intervento è per quanto riguarda l'ultimo punto evidenziato dal Sindaco, riguardante la distanza. Ritengo che due chilometri, praticamente da una parte all'altra del paese, credo che saranno pochissimi quelli che potranno usufruire delle agevolazioni a Castellana, se non percentuali bassissime. Io non posso votare a favore di questa soluzione. Continuo a dire che per me questo Piano Industriale ha delle grosse pecche e lo dimostra appunto quella della distanza di due chilometri. Io avrei abbassato a un chilometro e mezzo, in linea d'aria due e mezzo sono tantissimi. Ecco perché non posso votare questa modifica di regolamento. Grazie.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Grazie Consigliere D'Alessandro. Consigliere Quaranta ha chiesto di intervenire, prima chiedo il parere alla commissione competente al consigliere Miccolis.

Consigliere Massimiliano MICCOLIS

Favorevole a maggioranza.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Grazie Consigliere Miccolis. Consigliere Quaranta può intervenire.

Esce il Presidente del Consiglio, Luisa Simone; **presenti 12**

Assume la Presidenza, il Vice Presidente del consiglio, Maria SGOBBA

Consigliere Domenico QUARANTA

Grazie Presidente. Il regolamento IUC, si chiama così ma in realtà sono tre regolamenti insieme; uno che riguarda l'IMU, uno la TARI, uno la TASI. Per quanto riguarda l'IMU, lo Stato è intervenuto ad eliminare una norma che avevamo istituito noi. Cioè quella della casa data in comodato ai figli. Noi avevamo previsto l'anno scorso, l'assimilazione ad abitazione principale nel limite di rendita di 500 Euro per chi avesse dato in comodato ad un figlio coniugato, con un figlio a carico, un fabbricato di sua proprietà. Lo Stato è intervenuto inserendo una normativa statale che prevede una norma, che può sembrare più ampia ma in realtà penso sia più restrittiva. Cioè colui che possiede solo un immobile sul territorio dello Stato, lo dà in comodato ad un parente in linea retta e risiede nello stesso comune su questo immobile ottiene un abbattimento del 50% della base imponibile ai fini IMU. Può usufruire di questo abbattimento solo se possiede un altro immobile, all'interno dello stesso comune, e che sia sua abitazione principale. Cioè se io ho un immobile di proprietà a Putignano e risiedo a Castellana e lo do in comodato a mio figlio che abita a Putignano questa normativa di abbattimento non la posso applicare; a differenza di quanto avveniva con l'assimilazione ad abitazione principale come avevamo previsto l'anno scorso. Pazienza. Purtroppo volevamo venire incontro ad una serie di cittadini che effettivamente si privano di un immobile di proprietà per darlo in comodato ai figli. Ovviamente solo chi ricade in questa casistica specifica potrà usufruire di questa cosa. Per quanto riguarda la TARI - è già intervenuto il Sindaco - si è intervenuti sull'abbattimento della distanza del cassonetto oltre i 400 metri e oltre i mille metri che vengono eliminati. Per quello che riguarda quello a duemila metri abbiamo lasciato un abbattimento, non più del 80% ma del 60% sulla quota fissa, che sarebbe la parte di tariffa che si paga in base ai metri quadri a disposizione. Per quanto riguarda la TASI, si è recepita sempre la normativa statale. La novità di questo anno è che sulla prima casa la TASI non si pagherà. Dopo queste annotazioni, annuncio il mio parere favorevole mio personale su questo regolamento e concludo l'intervento. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Consigliere Quaranta. Consigliere Pinto prego.

Consigliere Simone PINTO

Diciamo che la parte di rilievo delle modifiche che sono state sottoposte all'attenzione di questo Consiglio risiedono nell'articolo 39 che è quello della riduzione del tributo in funzione della distanza dei cassonetti dall'abitazione o dall'immobile di riferimento. In sostanza, il vecchio articolo prevedeva una riduzione del 60% se la zona servita si trovava a quattrocento metri di distanza, del 70% se questa distanza era di un chilometro, dell'80% se si parla di due chilometri. Si è proposto di abrogare le distanze da quattrocento fino a millenovecentonovantanove metri e si è deciso di offrire un'unica soluzione a chi ha cassonetti, punti di raccolta - è la definizione più corretta - in misura superiore ai duemila metri. A questo punto mi chiedo qual è stata la riflessione che l'Amministrazione ha fatto per modificare tale precedente orientamento? Abbiamo un dato numerico relativo al fenomeno? Quanti sono i contribuenti che hanno chiesto di utilizzare i privilegi di cui al comma a dell'articolo 39? Quelli del punto b e quelli del punto c? Se così fosse, all'interno del centro abitato vi sono dei punti di raccolta che sono stati ridotti e posizionati in punti di elevata densità abitativa; alcuni di questi punti sono stati oggetti di

contestazione da parte degli stessi abitanti, attraverso istanze pervenute all'Amministrazione, raccolte di firma ancora in corso. È il caso, per esempio, della Traversa via Biagio Francavilla, dove questo punto di raccolta si trova a quattro, cinque metri da una area densamente popolata. Al che io mi chiedo, poiché l'Amministrazione, a mio parere sbagliando, ha deciso di eliminare queste distanze, chi ha il cassonetto attaccato alla propria abitazione o chi lo ha a millenovecentonovantanove metri, paga uguale. Facciamo questo esempio che torna più utile. Piuttosto, visto che sono tante le situazioni all'interno del centro abitato, visto che il nuovo progetto o Piano Industriale si propone di ridurre il numero dei centri raccolta ma di potenziarli, per quale motivo non eliminiamo quelle zone densamente popolate, dove un assemblamento di cassonetti potrebbe creare problemi di ordine ambientale o di salute? Mi chiedo. Quindi per poter giudicare la modifica di questo punto, sarebbe stato utile fornire dei dati numerici su quella che è l'entità del fenomeno, altrimenti non si capirebbe la motivazione della decisione. Relativamente al punto 40, il comma b: viene proposta di operare una riduzione del 5% su entrambi le componenti, fisse e variabili della tariffa, così c'è scritto. Ma come veniva operata in precedenza, atteso che la dizione era "riduzione del 5%"? Non era specificato? Ma l'ufficio come procedeva?

Esce il Consigliere comunale Miccolis M.; **presenti 11**

Intervento fuori microfono

Solamente nel comma a) in sostanza abbiamo eliminato il 30% di abbattimento sui contribuenti non residenti. Poi vi è un altro punto, Sindaco, che feci notare anche in occasione dell'ultimo... il fatto di far sottostare al tributo anche gli immobili classificati nelle categorie catastali A1; feci presente nel corso dell'ultima modifica come vi sono numerosi immobili in zona A1 che oggettivamente non possono considerarsi di pregio o di lusso. L'articolo n. 16, si sostituisce in sostanza il comma 7 dell'articolo preesistente. Mentre nel preesistente sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in zona di montagna e collina, qui li si limita questi terreni solo se posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti. È così?

Intervento fuori microfono

Che significa? La normativa statale stabilisce qual è lo status, come si definiscono gli imprenditori agricoli, ma la volontà di voler... la normativa di riferimento è del 2004, un po' di anni fa. Io ritenevo giusta la precedente...

Intervento fuori microfono

Potevamo farlo. Vi è un'ultima annotazione. Quella relativa all'articolo 36. Si è proposto di classificare come utenza non domestica anche le abitazioni adibite ad attività di Bed&Breackfast se svolta in maniera imprenditoriale. Allora, voi ben sapete credo, che il nuovo codice del turismo – che tra l'altro è recente, del 2011 – introduce delle novità in materia di micro attività; quella del Bed&Breakfast svolta in maniera imprenditoriale è una di quelle. Attività che hanno come riferimento tre stanze, sei posti letto. Non possiamo paragonarli al pari degli alberghi. Una distinzione tra i b&b classico, quello che è svolto all'interno di un'abitazione e non necessita di particolari adempimenti, lo si poteva fare diversamente. Parificare il b&b svolto in maniera imprenditoriale con la categoria 8 "Alberghi senza ristorante" mi pare un po' eccessivo. Gli alberghi, voi mi insegnate, possono avere un numero di stanze e di posti letto illimitato, mi sembra eccessiva questa assimilazione. Un'ulteriore scaletta graduale si poteva fare, ma riportarla alla stregua degli alberghi mi sembra eccessivo. Già i b&b sono stati fortemente penalizzati dalla legge di

riforma regionale, che è stata fortemente voluta dagli imprenditori alberghieri, che fanno la voce grossa; anche se a mio parere, il turismo in Puglia ha retto anche grazie a queste micro attività, che se non ci fossero state non avremmo avuto un tale incremento turistico, checché ne dicano gli imprenditori alberghieri, che difendono e non possono fare altro che i loro interessi.

Entra il Consigliere comunale Frallonardo L.; **presenti 12**

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Consigliere Pinto. Prego Consigliere Quaranta.

Entra il Consigliere comunale Miccolis M.; **presenti 13**

Consigliere Domenico QUARANTA

Due piccole annotazioni. La distinzione specifica di quota su parte fissa e parte del regolamento che specifica della TARI è stata una conseguenza del fatto che sulla parte delle distanze si è specificato che l'abbattimento su quota fissa e quota variabile su quel tipo avvenisse l'abbattimento. Invece, l'anno scorso avvenivano su entrambi le quote, non c'era bisogno di specificare. Anche alle altre componenti di riduzione è stato specificato in tutti i punti quota fissa o quota variabile. Per quanto riguarda la normativa dei b&b bisogna fare un'ulteriore specifica. Noi come regolamento TARI abbiamo previsto questo: se uno effettua attività di b&b a carattere non professionale, senza partita iva, che è la stragrande maggioranza dei b&b presenti, l'obbligo di non essere aperti tutto l'anno ma solo per 270 giorni, deve dare una discontinuità dell'attività. La capienza, a cui faceva riferimento il collega Pinto è quella là, o quattro o sei, non ho sotto mano la legge regionale, un dato non preciso. Se supero questo numero, faccio attività professionale e quindi aprire partita iva, emettere fattura o ricevuta fiscale. Nel Comune di Castellana, se io la svolgo a carattere non professionale non applico questa tariffa, ma applico la tariffa domestica con il gravame di considerare il mio nucleo convenzionalmente di sei componenti. La ricettività turistica aumento la mia capacità di produzione quindi pago la tariffa domestica i sei componenti. Se invece lo faccio a carattere professionale, così come anche le attività che fanno casa vacanze, affittacamere, che sono tutte attività che la legge regionale ha inserito come tipologie di attività turistica, abbiamo paragonato alla categoria alberghi senza ristorante. Avendo delle superfici nettamente inferiori, pagheranno una tariffa nettamente inferiore perchè una cosa è un albergo che ha duemila metri quadrati a disposizione per la ricezione dei clienti, una cosa è un B&B di nove stanze che ne avrà duecento. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Consigliere Quaranta. Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri, Sindaco vuole replicare? No, allora mettiamo in votazione il punto così come descritto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Modifica". Siamo in votazione Consigliere Lanzilotta. Abbiamo finito? Posso mettere in votazione? Grazie.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	13
Favorevoli	8
Contrari	5 (Pinto S., de Bellis F., D'Alessandro V., Galizia M., Frallonardo L.)

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

8 favorevoli, 5 contrari e sono Pinto, de Bellis, D'Alessandro, Galizia e Frallonardo. Siamo in votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	13
Favorevoli	8
Contrari	5 (Pinto S., de Bellis F., D'Alessandro V., Galizia M., Frallonardo L.)

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Come prima. Chiuso il punto 4.

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la documentazione in atti;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore – Demografici - Finanziario – Tributi, come di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31.07.2014 ha approvato il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", che reca per quanto di competenza comunale, la disciplina dell'IMU, della TARI e della TASI con effetto dal 1° gennaio 2014, come modificato con le deliberazioni n. 14 del 30/06/2015 e n. 18 del 29/07/2015;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, applicabile alla IUC in base all'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, all'art. 1, detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- i decreti del Ministro dell'Interno, in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, *rettificato con D.M. 9 novembre 2015, in G.U. n. 268 del 17 novembre 2015*, e in data 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 30 aprile 2016;

PRESO ATTO:

della parziale riforma della IUC operata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016 - ai commi dal 10 a 28, 53 e 54, in particolare:

- il comma 10 ha modificato l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel modo seguente:

a) *al comma 2, le parole da: « , nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;*

b) *al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

c) *al comma 5, il secondo periodo è soppresso;*

d) *il comma 8-bis è abrogato;*

e) *al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»;*

- il comma 13 ha ridisciplinato l'esenzione IMU per i terreni agricoli prevedendo:

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.;

- il comma 14 ha modificato la disciplina della TASI, riscrivendo e/o modificando i commi 639, 669, 678, 681, 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. In sintesi:

a) *è prevista l'esclusione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari o titolari di altro diritto reale e per gli occupanti/inquilini quando per gli stessi l'immobile in locazione/comodato è abitazione principale. Resta vigente la TASI per le abitazioni principali "di lusso" rientranti nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;*

b) *viene definito un valore di riferimento per la TASI sui c.d. "immobili merce", purché non venduti o locati, con aliquota all'1 per mille con facoltà per i Comuni di azzerarla o aumentarla fino allo 0,25 per cento;*

c) *specificazione della TASI dovuta sulle altre abitazioni in caso di locazione/comodato: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il proprietario/titolare di altro diritto reale, versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento, la percentuale di versamento a carico del proprietario/titolare di altro diritto reale, è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;*

- il comma 15 prevede l'estensione dell'esenzione IMU per le "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";

CONSIDERATA la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16972/2015 in materia di Bed & Breakfast, che ha illustrato chiaramente come dette attività non possano essere tassate con le tariffe previste per l'attività Alberghiera, ma che allo stesso tempo, poiché "rientra nella nozione di comune esperienza [...] che l'attività di bed & breakfast dà luogo ad un'attività di ricezione – ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad un'utenza residenziale", ed essendo la TARI correlata alla capacità produttiva di rifiuti (in base al principio "chi inquina paga"), deve ritenersi oltre che legittima, sicuramente opportuna una tassazione diversificata tra l'attività esercitata in maniera imprenditoriale, per la quale appare giustificata l'assimilazione all'attività alberghiera e l'attività svolta in maniera non imprenditoriale, per la quale appare giustificata la tassazione come utenza domestica ma con applicazione della tariffa massima (per i nuclei familiari composti da n. 6 o più componenti) sull'intera superficie abitativa, attesa una produzione di rifiuti sicuramente superiore all'ordinaria utenza residenziale;

CONSIDERATA, altresì, l'evoluzione nella gestione dei R.S.U. a seguito della revisione del Piano Industriale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2015, per la quale è stata operata una nuova allocazione dei c.d. "cassonetti" mediante la predisposizione delle Isole di Prossimità e l'imminente attivazione di un primo Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Via Vecchia Monopoli al fine di implementare la raccolta differenziata;

ATTESO CHE, sulla base dell'esperienza maturata nel primo biennio di vigenza del nuovo tributo IUC, si rende opportuno, al fine di tener conto di quanto innanzi richiamato, apportare modifiche alla sua disciplina, riportando, per una migliore e più agevole lettura, a fianco del testo del regolamento vigente, quello proposto in modifica:

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE
<p>TITOLO 2– DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</p> <p>ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO</p> <p>1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castellana Grotte dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n.</p>	<p>TITOLO 2– DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</p> <p>ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO</p> <p>1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castellana Grotte dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, come modificati dall'art. 1, commi da 10 a 28, 53 e 54 della Legge 208/2015, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380,</p>

147.	della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
<p style="text-align: center;">ART. 12 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <p>a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;</p> <p>b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500</p> <p>c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</p> <p>2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12 (articolo abrogato)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 15 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. <i>Omissis...</i></p> <p>3. <i>Omissis...</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 15 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. <i>Omissis...</i></p> <p>3. <i>Omissis...</i></p>

4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a figlio che vi risieda secondo risultanze anagrafiche, unitamente al proprio coniuge ed almeno un figlio minorenni. Tale equiparazione è riconosciuta limitatamente ad un solo immobile concesso in comodato limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. Incombe obbligo dichiarativo secondo quanto al successivo art. 19).

4. **ABROGATO**

Inserimento Articolo 15 ter

**ART. 15 ter
RIDUZIONE PER LE UNITÀ ABITATIVE
CONCESSE IN COMODATO**

1. A decorrere dall'anno 2016 è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, nel rispetto dei termini di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 131/1986 e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il predetto beneficio si applica, nel rispetto di tutte le citate condizioni, anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Incombe l'obbligo dichiarativo secondo quanto stabilito al successivo art. 19, con decorrenza del beneficio dalla data di stipula del contratto di comodato ove registrato nei termini o dalla data di registrazione ove registrato oltre i termini previsti dall'art. 13 del D.P.R. n. 131/1986.

**ART. 16
ESENZIONI**

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

6. *Omissis...*

7. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castellana Grotte è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (salvo esclusione dall'emanando decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che individuerà i Comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni medesimi).

**ART. 16
ESENZIONI**

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ***ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.***

6. *Omissis...*

Sostituzione del comma 7:

7. A decorrere dal 01/01/2016, sono altresì esenti:

- a. ***i terreni agricoli in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;***
- b. ***i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, purché non concessi in fitto o comodato anche ad altri CD o IAP;***
- c. ***i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.***

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

ART. 34

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche parametrate al numero di componenti il nucleo familiare.
5. *Omissis...*
6. *Omissis...*
7. *Omissis...*

ART. 36

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. *Omissis...*

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

ART. 34

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, **non rientrando nella fattispecie le coobbligazioni tributarie su utenze abitative già esistenti**. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche parametrate al numero di componenti il nucleo familiare.
5. *Omissis...*
6. *Omissis...*
7. *Omissis...*

ART. 36

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. *Omissis...*

Comma 6 è modificato come segue:

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica. ***Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, se svolta in maniera***

<p>7. <i>Omissis...</i></p>	<p><i>imprenditoriale, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica la tariffa specifica relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristorante. Per le abitazione ove è svolta l'attività di Bed & Breakfast in maniera non imprenditoriale, si applica la tassazione come utenza domestica abitativa parametrata in maniera fissa alla tariffa prevista per i nuclei familiari di n. 6 o più componenti, sull'intera superficie abitativa e pertinenze.</i></p> <p>7. <i>Omissis...</i></p>
<p>ART. 39- ZONE NON SERVITE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:</p> <p>a. 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari o superiore a 400 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma non superiore a 1000 metri lineari; ELIMINATO</p> <p>b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile ma non superiore a 2000 metri lineari;</p> <p>c. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).</p>	<p>ART. 39- ZONE NON SERVITE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:</p> <p>a. ABROGATO</p> <p>b. ABROGATO</p> <p>c. 60% della sola parte fissa della tariffa, se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).</p>

<p>3. <i>Omissis...</i></p>	<p>3. <i>Omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 40 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo, nella quota fissa e variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;</p> <p>b) abitazioni destinarie di compostiera, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nell'ambito della proposta progettuale del Bacino Ba/5: riduzione del 5%.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 40 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contribuenti residenti: riduzione del 30% della sola quota fissa; - per i contribuenti non residenti: riduzione del 30% su entrambe le componenti, fissa e variabile della tariffa; <p>b) abitazioni destinarie di compostiera, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nell'ambito della proposta progettuale del Bacino Ba/5: riduzione del 5% su entrambe le componenti, fissa e variabile della tariffa;</p>
<p>2. <i>Omissis...</i></p>	<p>2. <i>Omissis...</i></p>

<p>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p> <p>ART. 49 PRESUPPOSTO E FINALITÀ</p> <p>1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ivi compresa l'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p>	<p>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p> <p>ART. 49 PRESUPPOSTO E FINALITÀ</p> <p>1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, esclusa l'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p>
<p>ART. 50 - SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.</p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p>	<p>ART. 50 - SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. <i>Omissis....</i></p> <p>2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, ove non destinata ad abitazione principale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile alla restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa che l'abbia adibita ad abitazione principale, la TASI è dovuta unicamente dal titolare del diritto reale nella misura del 70%.</p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p>

ART. 51- IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, ivi compresa l'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. *Omissis...*

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 51- IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, **esclusa** l'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. *Omissis...*

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ***In riferimento alla predette fattispecie (abitazione principale e pertinenze) sono soggetti alla TASI solo gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.***

<p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p>	<p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 53 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. È applicabile alla TASI la riduzione della base imponibile prevista per l'IMU per le fattispecie cui all'art. 11 del presente regolamento (fabbricati storici e inagibili/inabitabili).</p>	<p style="text-align: center;">ART. 53 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. È applicabile alla TASI la riduzione della base imponibile prevista per l'IMU per le fattispecie cui agli artt. 11 e 15 ter del presente regolamento (fabbricati storici e inagibili/inabitabili e concessi in comodato).</p>
<p>ART. 54 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. <i>Omissis...</i></p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p> <p>7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>ART. 54 -ALIQUOTE DEL TRIBUTO</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p> <p>7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota base è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.</p>

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [:www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 10, lett. e) e comma 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), per le quali la trasmissione è eseguita mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti ed indiretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2016, relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto Regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, come in calce riportati;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso in data 26 aprile 2016, con prot. n. 6698;

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla II^a Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 27 aprile 2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, la seguente modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC):

TESTO VIGENTE	MODIFICHE AL TESTO VIGENTE
<p>TITOLO 2– DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</p> <p>ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO</p> <p>1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castellana Grotte dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>	<p>TITOLO 2– DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</p> <p>ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO</p> <p>1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Castellana Grotte dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, come modificati dall'art. 1, commi da 10 a 28, 53 e 54 della Legge 208/2015, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>
<p>ART. 12 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <p>a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro</p>	<p>ART. 12 (articolo abrogato)</p>

e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

**ART. 15
FATTISPECIE EQUIPARATE
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. . *Omissis...*

2. *Omissis...*

3. *Omissis...*

4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a figlio che vi risieda secondo risultanze anagrafiche, unitamente al proprio coniuge ed almeno un figlio minorenni. Tale equiparazione è riconosciuta limitatamente ad un solo immobile concesso in comodato limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. Incombe obbligo dichiarativo secondo quanto al successivo art. 19).

**ART. 15
FATTISPECIE EQUIPARATE
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. *Omissis...*

2. *Omissis...*

3. *Omissis...*

4. **ABROGATO**

Inserimento Articolo 15 ter

**ART. 15 ter
RIDUZIONE PER LE UNITÀ ABITATIVE
CONCESSE IN COMODATO**

1.A decorrere dall'anno 2016 è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, nel rispetto dei termini di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 131/1986 e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il predetto beneficio si applica, nel rispetto di tutte le citate condizioni, anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Incombe l'obbligo dichiarativo secondo quanto stabilito al successivo art. 19, con decorrenza del beneficio dalla data di stipula del contratto di comodato ove registrato nei termini o dalla data di registrazione ove registrato oltre i termini previsti dall'art. 13 del D.P.R. n. 131/1986.

**ART. 16
ESENZIONI**

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
6. *Omissis...*
7. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castellana Grotte è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (salvo esclusione dall'emanando decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che individuerà i Comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni medesimi).

**ART. 16
ESENZIONI**

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ***ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.***
6. *Omissis...*

Sostituzione del comma 7:

- 7. A decorrere dal 01/01/2016, sono altresì esenti:**
- a. ***i terreni agricoli in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;***
 - b. ***i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, purché non concessi in fitto o comodato anche ad altri CD o IAP;***
 - c. ***i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.***

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

ART. 34

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche parametrate al numero di componenti il nucleo familiare.

5. *Omissis...*
6. *Omissis...*
7. *Omissis...*

ART. 36

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. *Omissis...*

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

ART. 34

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, **non rientrando nella fattispecie le coobbligazioni tributarie su utenze abitative già esistenti**. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche parametrate al numero di componenti il nucleo familiare.

5. *Omissis...*
6. *Omissis...*
7. *Omissis...*

ART. 36

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Omissis...*
2. *Omissis...*
3. *Omissis...*
4. *Omissis...*
5. *Omissis...*

Comma 6 è modificato come segue:

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come

<p>utenza domestica.</p> <p>7. <i>Omissis...</i></p>	<p>utenza domestica. <i>Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, se svolta in maniera imprenditoriale, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica la tariffa specifica relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristorante. Per le abitazione ove è svolta l'attività di Bed & Breakfast in maniera non imprenditoriale, si applica la tassazione come utenza domestica abitativa parametrata in maniera fissa alla tariffa prevista per i nuclei familiari di n. 6 o più componenti, sull'intera superficie abitativa e pertinenze.</i></p> <p>7. <i>Omissis...</i></p>
<p>ART. 39- ZONE NON SERVITE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:</p> <p>a. 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari o superiore a 400 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma non superiore a 1000 metri lineari; ELIMINATO</p> <p>b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile ma non superiore a 2000 metri lineari;</p> <p>c. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto</p>	<p>ART. 39- ZONE NON SERVITE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:</p> <p>a. ABROGATO</p> <p>b. ABROGATO</p> <p>c. 60% della sola parte fissa della tariffa, se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante</p>

<p>servita è superiore a 2000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).</p> <p>3. <i>Omissis...</i></p>	<p>nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).</p> <p>3. <i>Omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 40 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo, nella quota fissa e variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;</p> <p>b) abitazioni destinatarie di compostiera, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nell'ambito della proposta progettuale del Bacino Ba/5: riduzione del 5%.</p> <p>2. <i>Omissis...</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 40 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contribuenti residenti: riduzione del 30% della sola quota fissa; - per i contribuenti non residenti: riduzione del 30% su entrambe le componenti, fissa e variabile della tariffa; <p>b) abitazioni destinatarie di compostiera, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nell'ambito della proposta progettuale del Bacino Ba/5: riduzione del 5% su entrambe le componenti, fissa e variabile della tariffa;</p> <p>2. <i>Omissis...</i></p>

<p style="text-align: center;">TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p> <p style="text-align: center;">ART. 49 PRESUPPOSTO E FINALITÀ</p> <p>1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ivi compresa l’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p> <p style="text-align: center;">ART. 49 PRESUPPOSTO E FINALITÀ</p> <p>1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, esclusa l’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 50 - SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.</p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 50 - SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, ove non destinata ad abitazione principale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile alla restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa che l’abbia adibita ad abitazione principale, la TASI è dovuta unicamente dal titolare del diritto reale nella misura del 70%.</p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6.</p>

ART. 51- IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, ivi compresa l'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. *Omissis...*

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 51- IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, **esclusa** l'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. *Omissis....*

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ***In riferimento alla predette fattispecie (abitazione principale e pertinenze) sono soggetti alla TASI solo gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.***

<p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p>	<p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 53 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. È applicabile alla TASI la riduzione della base imponibile prevista per l'IMU per le fattispecie cui all'art. 11 del presente regolamento (fabbricati storici e inagibili/inabitabili).</p>	<p style="text-align: center;">ART. 53 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. È applicabile alla TASI la riduzione della base imponibile prevista per l'IMU per le fattispecie cui agli artt. 11 e 15 ter del presente regolamento (fabbricati storici e inagibili/inabitabili e concessi in comodato).</p>
<p>ART. 54 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. <i>Omissis...</i></p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p> <p>7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>ART. 54 -ALIQUOTE DEL TRIBUTO</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p> <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>4. <i>Omissis...</i></p> <p>5. <i>Omissis...</i></p> <p>6. <i>Omissis...</i></p> <p>7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota base è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.</p>

2. **DI DARE ATTO CHE** la modifica al vigente Regolamento IUC ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, a mezzo del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica, nei prescritti termini di legge;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.L.vo n.267/2000.

=====

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Favorevole.

Castellana Grotte, 22/04/2016

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 22/04/2016

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Vice Presidente
f.to p.ch. Maria Sgobba

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 809

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 24/05/2016 al 08/06/2016.

Castellana Grotte, 24 maggio 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **29/04/2016** in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 24 maggio 2016

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo